Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2026, n. 27-3282
Articolo 18-bis, comma 6, della l.r. n. 10/1995 e articolo 3 del d.lgs. n. 171/2016. Disciplina degli elementi e dei contenuti del bando per la formazione dell'elenco regionale degli idonei alla nomina a direttore socio-sanitario delle aziende sanitarie locali. Criteri ed indirizzi generali per l'aggiornamento degli elenchi regionali degli idonei alla nomina a direttore amministrativo e a diretto

REGIONE PIEMONTE

Seduta N° **198** Adunanza 09 NOVEMBRE 2026

Il giorno 09 del mese di novembre duemilaventisei alle ore 09:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente , Maurizio Raffaello Marrone Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Marina CHIARELLI

DGR 27-3282/2026/XII

OGGETTO:
Articolo 18-bis, comma 6, della l.r. n. 10/1995 e articolo 3 del d.lgs. n. 171/2016. Disciplina degli elementi e dei contenuti del bando per la formazione dell'elenco regionale degli idonei alla nomina a direttore socio-sanitario delle aziende sanitarie locali. Criteri ed indirizzi generali per l'aggiornamento degli elenchi regionali degli idonei alla nomina a direttore amministrativo e a direttore sanitario.

A relazione di: Riboldi

Premesso che:
l'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, disciplina il conferimento degli incarichi di direttore sanitario, di direttore amministrativo e, ove previsti dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, disponendo la costituzione di elenchi regionali di idonei previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuata da una commissione nominata dalla Regione, secondo i criteri stabiliti dalla normativa applicabile, fermi restando i requisiti di cui agli articoli 3, comma 7, e 3-bis, comma 9, del decreto legislativo n. 502/1992;
nelle more della definizione dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome richiamato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 171/2016, la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 47-7865 del 4 dicembre 2023, ha approvato gli avvisi pubblici e i modelli di candidatura per la formazione degli elenchi degli idonei agli incarichi di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale; gli elenchi sono stati successivamente approvati con determinazione dirigenziale n. 244/A1400B del 5 aprile 2024;
al fine di ampliare la platea dei soggetti idonei agli incarichi di direttore amministrativo e di

direttore sanitario, anche in considerazione delle intervenute cessazioni per quiescenza, con D.G.R. n. 14-402 del 21 novembre 2024 sono stati approvati nuovi avvisi pubblici e i relativi modelli di candidatura per l'integrazione degli elenchi vigenti; gli elenchi aggiornati sono stati approvati con determinazione dirigenziale n. 77/A1400B del 14 febbraio 2025;
lo stesso articolo 3 del d.lgs. n. 171/2016 prevede che gli elenchi siano aggiornati con cadenza biennale;
l'articolo 18 della legge regionale 5 agosto 2026, n. 17, ha introdotto l'articolo 18-bis nella legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, prevedendo la figura del direttore socio-sanitario delle aziende sanitarie locali;
il comma 6 del citato articolo 18-bis attribuisce alla Giunta regionale la disciplina, con propria deliberazione, degli elementi e dei contenuti del bando pubblico per la formazione degli elenchi regionali degli aspiranti alla nomina a direttore socio-sanitario, in conformità al d.lgs. n. 171/2016 e nel rispetto del d.lgs. n. 39/2013;
gli articoli 16 e 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, disciplinano rispettivamente le attribuzioni degli organi di direzione politico-amministrativa e le competenze dirigenziali, distinguendo gli indirizzi generali dagli atti di gestione.
Dato atto che, sulla base dell'istruttoria svolta dal Settore regionale "Sistemi organizzativi e risorse umane del S.S.R." della Direzione "Sanità":
- è stata approfondita la disciplina applicabile alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi regionali degli idonei, con particolare riferimento all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171/2016, agli articoli 18 e 18-bis della legge regionale n. 10/1995 e agli articoli 16 e 17 della legge regionale n. 23/2008;
- nel rispetto della citata normativa sono stati predisposti gli Allegati A, B e C alla presente deliberazione, distinguendo la disciplina degli elementi e dei contenuti del bando per il direttore socio-sanitario dai criteri per l'aggiornamento degli elenchi dei direttori amministrativi e sanitari; le scelte organizzative e i criteri valorizzati negli allegati sono finalizzati a garantire trasparenza, uniformità delle procedure e adeguata qualificazione professionale dei candidati, nel rispetto dei requisiti di legge.
Ritenuto pertanto:
di disciplinare, nell'Allegato A, gli elementi e i contenuti del bando pubblico per la formazione dell'elenco degli idonei a direttore socio-sanitario delle aziende sanitarie locali, in attuazione dell'articolo 18-bis, comma 6, della l.r. n. 10/1995;
di definire, negli Allegati B e C, i criteri per l'aggiornamento degli elenchi dei soggetti idonei agli incarichi rispettivamente di direttore amministrativo e di direttore sanitario, già approvati con d.d. n. 77/A1400B del 14 febbraio 2025;
di mantenere valide, ferma la verifica del permanere dei requisiti, le iscrizioni negli elenchi approvati con la citata d.d. n. 77/A1400B/2025;
di demandare alla Direzione regionale "Sanità" l'approvazione degli avvisi pubblici, dei fac-simile di domanda, degli atti di organizzazione delle selezioni e dei relativi elenchi, nel rispetto della legge, dei criteri e degli indirizzi di cui al presente provvedimento;
di affidare alla Direzione regionale "Sanità", in raccordo con la Direzione regionale "Welfare" per il profilo socio-sanitario, i conseguenti adempimenti attuativi, inclusa l'approvazione dello schema contrattuale del direttore socio-sanitario, previa verifica giuridica delle clausole risolutive e delle tutele previste dall'ordinamento;
Dato atto che:
gli elenchi approvati dalla Direzione "Sanità" non costituiscono graduatorie di merito, sono aggiornati con cadenza biennale e sono resi disponibili ai direttori generali ai fini dei conferimenti di rispettiva competenza, previa verifica dei requisiti e delle cause ostative;
il termine stabilito quale indirizzo organizzativo per la conclusione delle procedure è di sessanta giorni dalla scadenza della presentazione delle domande, salve le disposizioni applicabili in materia di termini procedimentali.

Ritenuto inoltre di prevedere la pubblicazione degli avvisi sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito istituzionale, con termine di venti giorni dalla pubblicazione sul Bollettino per presentare le candidature.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale regionale, trattandosi della disciplina degli elementi del bando e della definizione di criteri ed indirizzi per le procedure di selezione.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.
Visti il d.lgs. n. 502/1992, il d.lgs. n. 171/2016, il d.lgs. n. 39/2013, la l.r. n. 10/1995, la l.r. n. 17/2026 e la l.r. n. 23/2008.
DELIBERA

1. di disciplinare, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 6, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, introdotto dall'articolo 18 della legge regionale 5 agosto 2026, n. 17, gli elementi e i contenuti del bando pubblico finalizzato alla formazione dell'elenco regionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore socio-sanitario delle aziende sanitarie locali della Regione Piemonte, secondo i criteri e le disposizioni contenuti nell'Allegato A alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, nel rispetto dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e della normativa vigente in materia;
2. di definire, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, i criteri per l'aggiornamento degli elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina a direttore amministrativo e a direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, in conformità alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 171/2016, secondo quanto contenuto rispettivamente negli Allegati B e C alla presente deliberazione, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire, ai fini dell'aggiornamento degli elenchi regionali degli idonei alla nomina a direttore amministrativo e a direttore sanitario, che conserva validità l'iscrizione negli elenchi approvati con determinazione dirigenziale n. 77/A1400B del 14 febbraio 2025, ferma restando la verifica del permanere dei requisiti previsti dalla normativa vigente, e che, pertanto, i soggetti già iscritti non sono tenuti a presentare una nuova domanda di partecipazione;
4. di demandare alla Direzione regionale "Sanità", ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 23/2008, l'adozione, con propri provvedimenti, degli atti necessari all'attuazione della presente deliberazione e, in particolare:
a) l'approvazione dell'avviso pubblico per la costituzione dell'elenco regionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore socio-sanitario delle aziende sanitarie locali, in conformità agli elementi e ai contenuti disciplinati ai sensi del precedente punto 1;
b) l'approvazione degli avvisi pubblici finalizzati all'aggiornamento degli elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina a direttore amministrativo e a direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, nel rispetto dei criteri di cui al precedente punto 2;
c) l'approvazione dei relativi fac-simile di domanda e della documentazione necessaria alla partecipazione alle procedure selettive;
d) la definizione delle modalità operative di presentazione delle candidature, di verifica dei requisiti e di svolgimento delle procedure selettive, nel rispetto della normativa vigente, dei criteri e degli indirizzi stabiliti con il presente provvedimento;
e) la costituzione e la nomina, con propri provvedimenti, delle commissioni di esperti incaricate delle procedure selettive, nel rispetto dei requisiti e dei criteri previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 171/2016, nonché l'adozione degli atti organizzativi necessari al loro funzionamento,

assicurando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
f) l'approvazione, mediante determinazione dirigenziale, degli elenchi regionali dei soggetti risultati idonei alla nomina a direttore socio-sanitario, a direttore amministrativo e a direttore sanitario, sulla base degli esiti delle rispettive procedure selettive, senza che ciò determini la formazione di graduatorie di merito né attribuisca alcun diritto al conferimento dell'incarico;
5. di stabilire che, per la procedura relativa alla formazione dell'elenco regionale degli idonei alla nomina a direttore socio-sanitario, la Direzione regionale "Sanità" assicuri il necessario raccordo con la Direzione regionale "Welfare", in relazione alle specifiche competenze concernenti l'integrazione socio-sanitaria, la programmazione e l'organizzazione dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, anche ai fini dell'istruttoria preliminare delle candidature;
6. che gli elenchi regionali degli idonei saranno aggiornati con cadenza biennale, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 171/2016, e saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione Piemonte e resi disponibili ai direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di conferimento degli incarichi;
7. che il conferimento degli incarichi di direttore amministrativo, direttore sanitario e direttore socio-sanitario compete ai direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, nei limiti e secondo le disposizioni normative applicabili alle rispettive figure professionali, mediante scelta tra i soggetti inseriti negli elenchi regionali degli idonei, fermo restando l'obbligo di verificare, prima del conferimento dell'incarico, l'effettivo possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e l'insussistenza delle cause di inconferibilità, incompatibilità e delle ulteriori condizioni ostative previste dall'ordinamento;
8. di stabilire, quale indirizzo generale per la disciplina del rapporto contrattuale relativo all'incarico di direttore socio-sanitario, che il relativo contratto di diritto privato, stipulato dal direttore generale dell'azienda sanitaria con il soggetto nominato, sia predisposto nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 171/2016 e degli articoli 18 e 18-bis della legge regionale n. 10/1995, con particolare riferimento:
a) alla natura esclusiva del rapporto e alla durata dell'incarico, secondo i limiti stabiliti dalla normativa vigente;
b) alla determinazione del trattamento economico, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, nonché dei vincoli di spesa previsti dall'articolo 18-bis della legge regionale n. 10/1995;
c) alla disciplina delle cause di cessazione, decadenza, revoca e risoluzione del rapporto, con espresso riferimento ai relativi presupposti normativi;
d) al rispetto delle garanzie procedimentali, del principio del contraddittorio e dell'obbligo di motivazione nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) alla disciplina degli effetti economici conseguenti alla cessazione del rapporto, nel rispetto delle disposizioni legislative applicabili e facendo salvi i diritti e le tutele riconosciuti dall'ordinamento;
9. di demandare alla Direzione regionale "Sanità", nel rispetto degli indirizzi di cui al precedente punto 8, la predisposizione e l'approvazione dello schema contrattuale relativo all'incarico di direttore socio-sanitario, previa verifica della sua conformità alla normativa vigente, anche con riferimento alle clausole risolutive e alle conseguenze economiche derivanti dalla cessazione anticipata del rapporto, ferma restando la competenza dei direttori generali delle aziende sanitarie alla stipulazione dei singoli contratti;
10. che, per gli incarichi di direttore amministrativo e di direttore sanitario, continuano a trovare applicazione, per quanto compatibili con la normativa vigente, le disposizioni e gli schemi contrattuali approvati con D.G.R. n. 69-8679 del 29 marzo 2019, fatte salve eventuali successive modificazioni o integrazioni;
11. che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto finalizzato alla

definizione della disciplina e dei criteri per la costituzione e l'aggiornamento degli elenchi regionali degli idonei agli incarichi di direttore socio-sanitario, direttore amministrativo e direttore sanitario, senza previsione di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-3282-2026-All_1-ALLEGATO_A_DEF.pdf
2. DGR-3282-2026-All_2-ALLEGATO_B_DEF.pdf
3. DGR-3282-2026-All_3-ALLEGATO_C_DEF.pdf

Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO A

Disciplina degli elementi e dei contenuti del bando pubblico per la formazione dell'elenco regionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore socio-sanitario delle aziende sanitarie locali

1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente allegato definisce, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 6, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, gli elementi e i contenuti del bando pubblico per la formazione dell'elenco regionale degli idonei alla nomina a direttore socio-sanitario delle aziende sanitarie locali della Regione Piemonte.
2. La procedura è disciplinata dall'articolo 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, nonché dalle disposizioni regionali applicabili. La formazione dell'elenco non costituisce graduatoria e non conferisce diritto alla nomina.

2. Requisiti di accesso e qualificazione professionale

1. Il bando prevede, quali requisiti professionali, il possesso di una laurea magistrale o diploma di laurea del previgente ordinamento, preferibilmente pertinente all'area sanitaria, socio-sanitaria, socio-assistenziale o sociale, nonché un'esperienza almeno quinquennale di qualificata attività di direzione in ambiti sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali o sociali, caratterizzata da autonomia gestionale e responsabilità diretta di risorse umane, tecniche o finanziarie. Le condizioni relative all'età e alla quiescenza sono individuate con espresso richiamo alle disposizioni legislative applicabili.
2. L'esperienza deve risultare da incarichi formalmente attribuiti, con autonomia gestionale e responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie. Sono considerati, secondo la pertinenza alle funzioni, incarichi presso aziende sanitarie e altre strutture sanitarie pubbliche o private, enti gestori dei servizi sociali, comuni, regioni e altri enti pubblici.
3. Il bando precisa gli incarichi e le strutture ammissibili, i requisiti dimensionali e il modo di documentare la responsabilità gestionale, evitando equiparazioni automatiche non supportate dalla normativa.
4. Il bando specifica i titoli di formazione manageriale previsti dalla disciplina legislativa applicabile alle figure direzionali interessate. Non è introdotta, in assenza di specifico fondamento normativo, alcuna deroga ai requisiti di formazione al momento della candidatura o della nomina.

3. Criteri della selezione

1. La selezione è effettuata per titoli e colloquio da una commissione di esperti nominata dalla Regione, secondo l'articolo 3 del decreto legislativo n. 171/2016. I criteri e le modalità di valutazione sono predeterminati e resi conoscibili nell'avviso. La verifica del possesso dei requisiti e la selezione dei candidati sono effettuate nel rispetto dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 171/2016, delle ulteriori disposizioni normative applicabili e dei criteri stabiliti nell'avviso pubblico. La procedura è finalizzata esclusivamente all'individuazione dei soggetti idonei al conferimento dell'incarico, senza formazione di graduatorie di merito.
2. Il bando definisce preventivamente i criteri di valutazione, valorizzando: esperienze di direzione e responsabilità gestionale; conoscenza della programmazione sanitaria e sociale; integrazione tra servizi sanitari e sociali; organizzazione delle attività territoriali e distrettuali; capacità di coordinamento interistituzionale; formazione manageriale e ulteriori titoli pertinenti.

4. Procedura e coordinamento amministrativo

1. La Direzione Sanità approva con determinazione l'avviso, il fac-simile di domanda e gli altri atti operativi; cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale regionale. Il termine per la presentazione delle domande è fissato in venti giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
2. La Direzione Sanità assicura il raccordo con la Direzione Welfare nell'istruttoria preliminare delle candidature, in ragione delle funzioni dell'incarico.
3. La commissione formula l'elenco degli idonei, approvato con determinazione della Direzione Sanità.
4. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, tenuto conto della complessità delle attività istruttorie, della verifica dei requisiti, della valutazione dei titoli e dello svolgimento dei colloqui, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sospensione dei termini procedimentali.

5. Inconferibilità, incompatibilità e conferimento

1. L'avviso richiama le cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa applicabile, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 39/2013, oltre alle condizioni ostative previste per gli incarichi interessati.
2. La nomina è di competenza del direttore generale dell'azienda sanitaria locale, con provvedimento motivato e previa verifica dei requisiti e delle condizioni ostative. L'inserimento nell'elenco è necessario ma non sufficiente al conferimento dell'incarico.

6. Rapporto contrattuale e rinvio

1. Il rapporto è regolato dalla normativa applicabile, in particolare dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 171/2016 e dagli articoli 18 e 18-bis della legge regionale n. 10/1995. La durata dell'incarico è compresa nei limiti legislativi di tre e cinque anni.
2. Lo schema di contratto non costituisce parte integrante del presente allegato ed è predisposto e approvato dalla Direzione Sanità in attuazione degli indirizzi stabiliti nel dispositivo della deliberazione, previa verifica delle clausole su compenso, sospensione, decadenza, revoca, risoluzione e relative tutele. La stipulazione compete al direttore generale dell'azienda sanitaria.
3. Le modalità di candidatura, i modelli, i recapiti, la documentazione richiesta e l'informativa sul trattamento dei dati personali sono disciplinati negli atti attuativi.

ALLEGATO B

Criteri per l'aggiornamento dell'elenco regionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore amministrativo delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale

1. Finalità

1. Il presente allegato definisce i criteri per l'aggiornamento dell'elenco regionale degli idonei alla nomina a direttore amministrativo, già approvato con determinazione dirigenziale n. 77/A1400B del 14 febbraio 2025, in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 171/2016.
2. L'aggiornamento amplia la platea dei soggetti idonei e non determina una graduatoria di merito.

2. Requisiti professionali

1. L'avviso attuativo è rivolto a soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992 e dalle altre disposizioni applicabili: laurea magistrale o del previgente ordinamento in discipline giuridiche o economiche; esperienza almeno quinquennale di qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
2. La valutazione considera le funzioni di direzione generale o commissariale, direzione amministrativa, di dipartimento, area, settore e strutture dirigenziali, nel rispetto dei limiti normativi. Sono valutabili le esperienze dirigenziali regionali direttamente riconducibili alla materia sanitaria, ove compatibili con la legge.
3. L'avviso riporta espressamente le condizioni di età e di quiescenza applicabili e individua i titoli di formazione manageriale richiesti dalla disciplina vigente; non introduce possibilità di conseguimento successivo della formazione se non nei casi espressamente consentiti dalla legge.

3. Conservazione delle iscrizioni

1. Rimane valida l'iscrizione nell'elenco approvato con determinazione n. 77/A1400B del 14 febbraio 2025, salva la verifica del permanere dei requisiti di legge. Gli iscritti non sono tenuti a ripresentare domanda ai soli fini del presente aggiornamento.

4. Selezione e criteri di valutazione

1. Le nuove candidature sono valutate per titoli e colloquio da una commissione nominata dalla Regione, conformemente all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171/2016.
2. L'avviso valorizza le esperienze in gestione amministrativa, bilancio e contabilità, organizzazione del personale, contratti pubblici, programmazione e controllo, amministrazione sanitaria e governo dei processi aziendali; specifica i criteri analitici e le modalità di valutazione.
3. La verifica del possesso dei requisiti e la selezione dei candidati sono effettuate nel rispetto dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 171/2016, delle ulteriori disposizioni normative applicabili e dei criteri stabiliti nell'avviso pubblico. La procedura è finalizzata esclusivamente all'individuazione dei soggetti idonei, senza formazione di graduatorie di merito.

5. Attuazione

1. La Direzione Sanità approva avviso e modello di domanda, verifica l'ammissibilità, nomina la commissione e approva con determinazione l'elenco aggiornato.
2. La pubblicazione avviene sul Bollettino Ufficiale e sul sito regionale. Il termine di presentazione delle domande è di venti giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
3. L'elenco è pubblicato sul sito regionale e reso disponibile ai direttori generali. La nomina rimane di loro competenza, previa verifica di requisiti, cause ostative, incompatibilità e inconferibilità.
4. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, tenuto conto della complessità delle attività istruttorie, della verifica dei requisiti,

della valutazione dei titoli e dello svolgimento dei colloqui, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sospensione dei termini procedimentali.

6. Rapporto di incarico

1. La disciplina contrattuale è quella vigente; resta richiamato, nei limiti della sua perdurante applicabilità, lo schema regionale di cui alla D.G.R. n. 69-8679 del 29 marzo 2019. Il presente allegato non approva né modifica schemi contrattuali.
2. Fac-simile, istruzioni per la trasmissione, comunicazioni e informativa privacy sono definiti nei provvedimenti attuativi.

ALLEGATO C

Criteri per l'aggiornamento dell'elenco regionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale

1. Finalità

1. Il presente allegato contiene i criteri per l'aggiornamento dell'elenco regionale degli idonei alla nomina a direttore sanitario, approvato con determinazione dirigenziale n. 77/A1400B del 14 febbraio 2025, secondo l'articolo 3 del decreto legislativo n. 171/2016.
2. L'aggiornamento non comporta graduatoria e non determina un diritto alla nomina.

2. Requisiti professionali

1. L'avviso attuativo recepisce i requisiti di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legislativo n. 502/1992 e alle altre disposizioni applicabili, con riferimento all'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, all'esperienza almeno quinquennale di qualificata direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione e alla formazione manageriale richiesta.
2. Sono considerate, nel rispetto dei limiti normativi, le esperienze di direzione di dipartimento, distretto, area, settore, struttura complessa, struttura semplice dipartimentale o struttura semplice; la specializzazione nelle discipline dell'area di sanità pubblica è valorizzata quale titolo preferenziale, ove previsto dalla disciplina applicabile.
3. L'avviso definisce le condizioni di età, quiescenza e gli eventuali titoli equipollenti secondo la normativa vigente.

3. Conservazione delle iscrizioni

1. Restano valide le iscrizioni nell'elenco di cui alla determinazione n. 77/A1400B del 14 febbraio 2025, ferma la verifica della permanenza dei requisiti. Gli iscritti non sono tenuti a presentare nuova domanda per il presente aggiornamento.

4. Criteri di selezione

1. Per i nuovi candidati la selezione avviene per titoli e colloquio mediante commissione nominata dalla Regione secondo l'articolo 3 del decreto legislativo n. 171/2016.
2. Sono valorizzate le capacità di direzione sanitaria, gestione clinico-organizzativa, qualità e sicurezza delle cure, programmazione dell'assistenza, organizzazione ospedaliera e territoriale, governo clinico, integrazione dei servizi e gestione delle risorse. L'avviso attuativo determina criteri analitici e modalità di verifica.
3. La verifica del possesso dei requisiti e la selezione dei candidati sono effettuate nel rispetto dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 171/2016, delle ulteriori disposizioni normative applicabili e dei criteri stabiliti nell'avviso pubblico.

5. Attuazione ed esiti

1. La Direzione Sanità approva l'avviso e il relativo fac-simile, organizza la procedura, nomina la commissione e approva con determinazione l'elenco aggiornato.
2. L'avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito regionale; il termine per le domande è di venti giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
3. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale e reso disponibile ai direttori generali, ai quali compete la nomina e la preventiva verifica dei requisiti, delle cause ostative e delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità.
4. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, tenuto conto della complessità delle attività istruttorie, della verifica dei requisiti,

della valutazione dei titoli e dello svolgimento dei colloqui, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sospensione dei termini procedimentali.

6. Disciplina del rapporto

1. Per il rapporto contrattuale resta richiamato lo schema di cui alla D.G.R. n. 69-8679 del 29 marzo 2019, per quanto compatibile con la normativa vigente e salva verifica della relativa perdurante efficacia. Il presente allegato non approva schemi contrattuali.
2. Fac-simile, recapiti, istruzioni tecniche e informativa sul trattamento dei dati personali sono definiti negli atti gestionali della Direzione Sanità.